



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n.56/2017

METODO DI CALCOLO DEL COSTO DI ACQUISTO E DI TRASFERIMENTO SUL REGISTRO DELL'UNIONE DI QUOTE DI EMISSIONE DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 3 DEL D.LGS. 30/2013 E DETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO E TRASFERIMENTO PER IL SETTORE AVIAZIONE PER L'ANNO 2017

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”, ed in particolare L'articolo 36 “Sanzioni”, comma 3, ai sensi del quale la parte variabile della sanzione applicabile agli operatori aerei amministrati dall'Italia è determinata moltiplicando le emissioni rilasciate per il “costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione” delle quote di emissione;

VISTO il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito “Comitato”);

CONSIDERATO opportuno utilizzare la metodologia di calcolo definita dalla DELIBERAZIONE dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico del 11 LUGLIO 2013 307/2013/R/EEL recante “Definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti ai produttori CIP 6 dall'applicazione dell'Emission Trading System, a decorrere dall'anno 2013” e in particolare all'art. 4 comma 2;

CONSIDERATO che i principali mercati regolamentati europei sui quali si negoziano le quote di emissione europee dedicate agli operatori aerei sono EEX – European Energy Exchange e ICE –

ICE Futures Europe e che in particolare le EUA A (European Union Allowances – Aviation) sono scambiate pressoché esclusivamente attraverso le aste di cui al Regolamento 1031/2010/UE;

CONSIDERATO opportuno far riferimento ai parametri di mercato riferiti all'anno solare precedente a quello in cui si viene irrogata la sanzione di cui all'art. 36 comma 3;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella procedura scritta del 08 maggio 2017,

DELIBERA

Art. 1

(Metodo di calcolo del "costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione" di cui all'articolo 36, comma 3, d.lgs. n.30/2013 per il settore aviazione)

1. Il "costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione" di cui all'art. 36, comma 3, del D.Lgs. 30/2013 e successive modificazioni (P_{Avio}), è pari alla media, ponderata sulle quantità di titoli EUA ed EUAA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA ed EUAA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti di riferimento. Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, si considera quale periodo di riferimento l'anno solare dell'anno precedente a quello di irrogazione della sanzione.

Art. 2

("Costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione" per il settore aviazione per l'anno 2017)

1. Con riferimento all'anno 2016, i prodotti e i mercati di riferimento per il calcolo del P_{Avio} sono:
 - EEX – European Energy Exchange, contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
 - EEX – European Energy Exchange, contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea, sessione separata polacca (mercato primario);
 - EEX – European Energy Exchange, contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
 - EEX – European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario);
 - ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future).
 - EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea di quote EUA A (mercato primario);

- EEX – European Energy Exchange, contratto in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma comune europea, sessione separata polacca di quote EUA A (mercato primario);
- EEX – European Energy Exchange, contratto in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma tedesca di quote EUA A (mercato primario);
- ICE – ICE Futures Europe, contratto in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma britannica di quote EUA A (mercato primario).

2. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, il “*Costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell’Unione*” per il settore aviazione per l’anno 2017, è pari ad euro 5,28 (cinque/28).

Il Presidente
Alessandro Carettoni

